



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 26/03/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2014, n. 430

Patto regionale verticale “inventivato” per l’anno 2014 di cui all’art. 1, commi da 122 a 125, della L.24/12/2012 n:228. Recepimento dell’accordo con ANCI PUGLIA ed UPI PUGLIA e determinazione della quota dell’obiettivo di competenza eurocompatibile da cedere alle Province ed ai Comuni pugliesi.

L’Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente dell’ufficio Bilancio e confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

Il patto di stabilità regionale verticale viene introdotto nell’ordinamento con l’articolo 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33.

Tale istituto trova origine dall’esigenza di sopperire alla rigidità dei vincoli con cui vengono attribuiti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno ed al fine di declinare il patto di stabilità su base regionale in modo da adattare, ove possibile, le misure di coordinamento di finanza pubblica, alle differenti realtà territoriali.

L’idea sottostante la regionalizzazione del patto consiste nell’aggregare a livello regionale i singoli obiettivi definiti a livello statale e consentire, sulla stessa base territoriale, degli scambi all’interno dell’obiettivo che, fatto salvo il risultato complessivo, permettano in ciascun anno agli enti più in difficoltà di raggiungere il loro target, di utilizzare parte degli spazi finanziari lasciati liberi da enti dello stesso territorio, siano essi comuni, province o la regione evitando così la dispersione di preziose risorse.

Secondo quanto previsto dal predetto decreto legge, la regione aveva la facoltà di escludere alcuni pagamenti dal saldo del patto di stabilità 2009 degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno procedendo, contestualmente, alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico di cassa, per un ammontare pari all’entità degli importi autorizzati.

La deficitaria dotazione dell’obiettivo di cassa assegnato alla regione Puglia nell’anno 2009 sulla base della normativa al tempo vigente non consentì l’attivazione del patto di stabilità regionale in quell’anno.

La quota pro-capite dell’obiettivo di cassa assegnato alle regioni a statuto ordinario nell’anno 2009 come rappresentati nella seguente tabella dà evidenza della ingiustificata sperequazione nella distribuzione fra le regioni del concorso complessivo del comparto al risanamento della finanza pubblica.

---

Regioni OBJ Cassa OBJ Cassa  
2009 pro-capite 2009

---

BASILICATA 727.529.000 1.232

---

MOLISE 362.702.000 1.131

UMBRIA	705.574.000	789
CALABRIA	1.406.247.000	700
ABRUZZO	920.370.000	690
PIEMONTE	2.895.439.000	653
LIGURIA	997.993.000	618
CAMPANIA	3.220.670.000	554
MARCHE	851.016.000	542
TOSCANA	1.982.860.000	535
EMILIA ROMAGNA	2.073.765.000	478
LOMBARDIA	4.257.446.000	437
LAZIO	2.399.409.000	426
VENETO	2.042.339.000	418
PUGLIA	1.452.939.000	356
TOTALE	26.296.298.000	516

L'art. 4-sexies del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42, prorogò all'anno 2010 la facoltà delle regioni di escludere dal patto di stabilità interno degli enti locali ad esso soggetti i predetti pagamenti mediante l'analoga procedura prevista per l'anno 2009 con contestuale rideterminazione da parte di ciascuna regione del proprio obiettivo programmatico di cassa.

Le medesime condizioni e motivazioni che determinarono la regione Puglia a non attivare il patto di stabilità interno regionale verticale nell'anno 2009 rimasero intatte anche nell'anno 2010. La Regione Puglia, pertanto, anche nell'anno 2010 non si avvalese della facoltà di escludere alcuni pagamenti degli enti locali dal loro patto di stabilità.

Con l'articolo 1, commi da 125 a 150, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), fu riscritta la disciplina che regolava il patto di stabilità interno per le regioni precedentemente normata dall'articolo 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni.

La nuova normativa confermava, seppur con alcune modificazioni, l'istituto del patto di stabilità regionale sia nella sua versione verticale che orizzontale.

Il patto di stabilità interno regionale era disciplinato (e lo è sostanzialmente ancora oggi) dall'articolo 1, commi 138-140, 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 per il patto di stabilità regionale verticale e dai commi 141 e 142 per il patto di stabilità regionale orizzontale.

Per quanto attiene il patto di stabilità regionale verticale le principali innovazioni attenevano sostanzialmente a due aspetti:

a. possibilità per le regioni di compensare il peggioramento del saldo programmatico degli enti locali del territorio finalizzato a maggiori pagamenti in conto capitale attraverso non solo una riduzione dei propri pagamenti finali in conto capitale ma anche attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti al patto. La previgente normativa che richiedeva, a fronte di maggiori pagamenti in conto capitale consentiti agli enti locali, unicamente una corrispondente riduzione dei pagamenti della regione pregiudicava in radice, come visto, la possibilità per la regione Puglia di attivare la procedura di cui trattasi stante l'oggettiva impossibilità per essa di cedere qualsiasi spazio finanziario in termini di cassa a causa della nota deficitarietà dell'obiettivo programmatico di cassa rispetto alle effettive esigenze di spesa;

b. caducazione della normativa statale in ordine alla definizione dei criteri di virtuosità per l'accesso al patto di stabilità regionale verticale la cui potestà viene conferita alle regioni previo confronto con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

La prevista possibilità, dunque, di attivare il patto di stabilità regionale verticale mediante cessione di una quota dell'obiettivo di competenza finanziaria (la cui dotazione per la regione Puglia era ben più congrua di quello di cassa) e non anche appunto di cassa consentì alla regione Puglia di considerare la possibilità di attivare tale istituto.

La quota pro-capite dell'obiettivo di competenza finanziaria assegnato alle regioni a statuto ordinario nell'anno 2011 è rappresentata nella seguente tabella.

---

Regioni OBJ Competenza OBJ Competenza  
2011 pro-capite 2011

---

BASILICATA 730.426.000 1.243

---

MOLISE 376.187.000 1.176

---

UMBRIA 788.235.000 870

---

LAZIO 4.597.897.000 803

---

ABRUZZO 1.059.611.000 789

---

CALABRIA 1.471.949.000 732

---

CAMPANIA 3.939.648.000 675

---

PIEMONTE 2.488.303.000 558

---

LIGURIA 895.909.000 554

---

PUGLIA 2.190.575.000 535

---

MARCHE 799.774.000 511

---

TOSCANA 1.889.099.000 504

---

EMILIA ROMAGNA 1.897.505.000 428

---

VENETO 2.091.295.000 424

---

LOMBARDIA 3.766.005.000 380

---

TOTALE 28.982.418.000 563

---

Al fine della sua attuazione, in entrambe le forme verticale ed orizzontale, la regione Puglia promosse degli incontri con i rappresentanti regionali di Anci ed Upi con i quali furono costruiti e condivisi i documenti che davano attuazione al precitato articolo 1, comma 138 bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 per il patto regionale verticale e comma 141 per il patto regionale orizzontale. In data 26 settembre 2011 fu siglata l'intesa su tali documenti che la Giunta regionale recepì con deliberazione 4 ottobre 2011, n. 2207.

Con successiva deliberazione n. 2349 del 24 ottobre 2011, la Giunta regionale determinò in 50 milioni di euro la quota di obiettivo di competenza finanziaria da cedere agli enti locali per consentirne i pagamenti di residui passivi in conto capitale.

Nell'anno 2011, pertanto, la Regione Puglia, unica nel panorama delle regioni meridionali, attivò il patto di stabilità regionalizzato sia nella sua forma verticale che orizzontale.

Nell'anno 2012, in data 6 luglio 2012, fu pubblicato il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini." Nel corso dell'iter di conversione di detto decreto, avvenuto con legge 7 agosto 2012, n. 135 furono inseriti all'articolo 16, tra gli altri, i commi da 12-bis a 12-sexies con i quali è stato introdotto nell'ordinamento, accanto al consolidato patto regionale verticale "ordinario" di cui all'articolo 1, commi 138-140, 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il cd. patto regionale verticale "incentivato" attraverso il quale le Regioni che offrono spazi finanziari ai comuni (e solo ad essi essendone escluse le province) del proprio territorio al fine favorirne i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori, ottengono risorse erariali da destinare alla riduzione del debito e con un massimale per singola regione stabilito dalla legge medesima ovvero modificato, ad invarianza di contributo complessivo, mediante accordo in conferenza Stato-Regioni.

In continuità con la positiva esperienza dell'anno 2011 ed al fine di porre in essere le condizioni per l'attuazione per l'anno 2012 del patto regionale verticale "incentivato" regione Puglia ed Anci Puglia stipularono in data 3 agosto 2012 apposito accordo con il quale venivano definiti criteri e modalità attuative e circostanziati i rispettivi adempimenti. L'accordo fu recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 1726 dell'8 agosto 2012.

Con successiva deliberazione n. 1748 del 7 settembre 2012 la Giunta regionale determinò in 71 milioni di euro la quota di obiettivo di competenza finanziaria da cedere ai comuni per consentirne i pagamenti di residui passivi in conto capitale nell'ambito del patto di stabilità verticale incentivato.

La legge di stabilità 2013 (legge 21 dicembre 2012, n. 228) ha innovato, ancora una volta, la disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario. La normativa di riferimento è contenuta nei commi da 448 a 470 dell'articolo unico della predetta legge.

Le principali novità apportate dalla legge 21 dicembre 2012, n. 228 che impattano, anche indirettamente, in materia di patto di stabilità interno regionale possono così riassumersi:

- a) sostituzione del previgente obiettivo di cassa con l'obiettivo di competenza eurocompatibile che a differenza del primo contabilizza le spese correnti al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente per competenza finanziaria anziché per cassa;
- b) equiparazione dell'ammontare dell'obiettivo di competenza finanziaria all'obiettivo di competenza eurocompatibile;
- c) trasfusione della disciplina del patto di stabilità interno regionale incentivato all'articolo 1, commi da

122 a 125, della predetta legge 228/2012.

Gli obiettivi programmatici di competenza finanziaria e di cassa per l'anno 2013 della regione Puglia, in assenza delle precitate modifiche normative, sarebbero stati rispettivamente pari a 1.834 milioni (a fronte di 2.023 milioni di euro dell'anno 2012) e 1.098 milioni di euro (a fronte di 1.270 milioni di euro dell'anno 2012).

Con le modifiche introdotte, ed in particolare con la equiparazione dell'obiettivo di competenza finanziaria a quello di competenza eurocompatibile con conseguente riduzione del primo rispetto alla dotazione dell'anno precedente per oltre 600 milioni di euro, a partire dal 2013 si è prodotto l'effetto per il quale l'attivazione del patto regionale verticale diviene, per la regione Puglia, di impossibile attuazione. Nel periodo 2011-2012, come visto, proprio la congrua dotazione dell'obiettivo di competenza finanziaria ha permesso alla regione Puglia di attivare tale importante istituto di flessibilizzazione territoriale dei rigidi vincoli di finanza pubblica a mezzo del quale sono stati trasferiti agli enti locali della regione importanti spazi finanziari che questi hanno utilizzato per smaltire residui passivi di parte capitale e nel contempo gli ha consentito di essere rispettosi dei vincoli finanziari ad essi assegnati. Nell'anno 2013 per la regione Puglia il complessivo obiettivo di competenza eurocompatibile di 1.340 milioni di euro risultava saturato, per oltre 900 milioni di euro, per spese obbligatorie e di funzionamento e per il trasporto pubblico locale. Con la residua disponibilità la Regione ha dovuto assicurare gli spazi finanziari per l'effettuazione delle spese afferenti il cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari (per la parte eccedente l'esclusione di cui alla lettera n-bis del comma 4 dell'articolo 32 della legge 183/2011), le risorse liberate della programmazione comunitaria 2000-2006, il fondo sviluppo e coesione (ex fondo per le aree sottoutilizzate), gli interventi finanziati con altre risorse vincolate e con il bilancio autonomo (emergenza sociale, contrasto alla povertà, istruzione, ricerca, occupazione, ecc.). Per l'anno 2013 la ripartizione pro-capite della disponibilità di spesa ai fini del patto di stabilità tra le regioni a statuto ordinario era la seguente.

---

Regioni	OBJ Comp.	OBJ Comp.
	Eurocompatibile	Eurocompatibile
	2013	pro-capite 2013

---

BASILICATA	543.848.995	926
------------	-------------	-----

---

MOLISE	264.445.206	827
--------	-------------	-----

---

UMBRIA	558.660.837	616
--------	-------------	-----

---

CALABRIA	1.038.826.103	516
----------	---------------	-----

---

ABRUZZO	687.786.347	512
---------	-------------	-----

---

LIGURIA	736.544.245	456
---------	-------------	-----

---

PIEMONTE	1.992.049.084	447
----------	---------------	-----

---

MARCHE	658.196.381	420
--------	-------------	-----

---

CAMPANIA	2.376.471.810	407
----------	---------------	-----

---

TOSCANA	1.494.399.948	3 99
---------	---------------	------

---

EMILIA ROMAGNA 1.584.718.088 358

---

LAZIO 2.028.865.569 354

---

PUGLIA 1.340.693.635 328

---

LOMBARDIA 3.194.590.803 322

---

VENETO 1.589.902.950 322

---

TOTALE 20.090.000.001 390

---

In buona sostanza si è riprodotta la situazione che negli anni 2009 e 2010 aveva impedito l'attivazione del patto di stabilità regionale verticale.

La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha innovato, ancora una volta, la disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario.

Le principali novità apportate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno possono così riassumersi:

- a) riduzione della complessiva disponibilità del comparto delle regioni a statuto ordinario per 700 milioni di euro (comma 496);
- b) ennesimo rinvio della applicazione del cd. patto regionale integrato di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (comma 505);
- c) previsione della facoltà di concludere entro il 30 giugno 2014 un accordo tra Stato e regioni in sede di conferenza Stato-regioni con i quali vengono individuati criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica delle regioni nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti (comma 517);
- d) ridefinizione, in diminuzione (al 15 marzo), dei termini per l'adesione al patto di stabilità verticale, sia nella sua forma incentivata che ordinaria e norme in materia di distribuzione delle quote cedute dalle regioni nell'ambito del patto di stabilità regionale verticale incentivato (commi da 541 a 543).

L'obiettivo di competenza eurocompatibile assegnato alla regione Puglia ai sensi del comma 497 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ammonta a 1.305 milioni di euro con una contrazione di 35 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Si evidenzia altresì la minore esclusione dal patto di stabilità interno della regione Puglia delle spese per cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari che passa da 289 milioni di euro dell'anno 2013 (cui si aggiungono 32,1 milioni di euro, a seguito dell'applicazione del procedimento premiale previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64, a favore delle regioni che abbiano conseguito più elevate performances di spesa nell'utilizzo dei fondi comunitari) a 161 milioni di euro dell'anno 2014, nell'approssimarsi peraltro della chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 in cui le esigenze di pagamento tendono a concentrarsi.

Per l'anno 2014 la ripartizione pro-capite della disponibilità di spesa ai fini del patto di stabilità tra le regioni a statuto ordinario è la seguente.

---

Regioni	OBJ Comp.	OBJ Comp.
Eurocompatibile	Eurocompatibile	
2014 pro-capite	2014	

---

BASILICATA	539.000.000	935
<hr/>		
MOLISE	261.000.000	833
<hr/>		
UMBRIA	548.000.000	618
<hr/>		
CALABRIA	1.022.000.000	522
<hr/>		
ABRUZZO	673.000.000	513
<hr/>		
LIGURIA	714.000.000	456
<hr/>		
PIEMONTE	1.928.000.000	441
<hr/>		
MARCHE	637.000.000	412
<hr/>		
CAMPANIA	2.327.000.000	403
<hr/>		
TOSCANA	1.440.000.000	390
<hr/>		
LAZIO	1.943.000.000	350
<hr/>		
EMILIA ROMAGNA	1.514.000.000	346
<hr/>		
PUGLIA	1.305.000.000	322
<hr/>		
VENETO	1.515.000.000	310
<hr/>		
LOMBARDIA	3.026.000.000	309
<hr/>		
TOTALE	19.392.000.000	383
<hr/>		

Per quanto attiene la regione Puglia si evidenzia come la quota di obiettivo di patto pro-capite attribuita sia assolutamente insufficiente ad un ordinato svolgimento delle proprie funzioni di amministrazione e di sviluppo del territorio ove si pensi, che a differenza delle altre regioni con ridotta dotazione pro-capite (Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia), la stessa è costretta ad imputare su tale deficitaria dotazione anche le spese per gli interventi speciali previsti dall'articolo 119 della Costituzione (cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari e fondo sviluppo coesione), che nelle predette regioni sono considerevolmente più limitate. Le altre regioni dell'obiettivo 1 convergenza possono disporre, senza alcuna razionale ragione, di quote pro-capite di patto considerevolmente più elevate rispetto a quella della regione Puglia (Campania euro 403,31, Calabria 521,90, Basilicata 935,45, Puglia 322,16). Continuano a persistere pertanto, anzi si manifestano in maniera ancora più grave, le motivazioni che hanno indotto la regione Puglia a non attivare il patto di stabilità verticale incentivato per l'anno 2013. Senonchè come si evidenziava innanzi la legge di stabilità 2014 al comma 517 dell'articolo 1 ha previsto quanto segue:

“517. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da

parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale

31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

In relazione a tale disposizione la regione Puglia, al fine di non disperdere inutilmente (senza cioè farne derivare benefici agli enti locali della regione) le risorse legate alla attivazione del patto di stabilità interno verticale incentivato e nella impossibilità, per quanto prima esposto, di cedere quote del proprio obiettivo di patto, ha esplorato nell'ambito della conferenza delle regioni la possibilità di cedere l'incentivo in parola ad un'altra regione che fosse disponibile a cedere quote di patto alla regione Puglia che li avrebbe a sua volta "girati" agli enti locali della regione Puglia. All'esito del confronto, la regione Sicilia si è dichiarata disponibile ad effettuare il prefato scambio concordando che il rapporto di scambio fosse pari a 1:1,2 ovvero ad 1 euro di incentivo ceduto alla regione Sicilia corrisponde 1,2 euro di spazi finanziari da questa ceduti alla regione Puglia parimenti al rapporto previsto al comma 122 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

E' stata quindi attivata la procedura di cui al predetto comma 517 che ha portato la conferenza Stato-Regioni nella seduta del 13 marzo 2014 a ratificare il predetto accordo tra regione Puglia e regione Sicilia.

In concomitanza allo svolgimento delle suddette attività presso la conferenza delle regioni, la regione Puglia ha attivato altresì il confronto con le rappresentanze pugliesi dell'Anci e dell'Upi che ha portato alla sottoscrizione in data 6 marzo 2014 di apposito accordo per l'attuazione del patto di stabilità verticale incentivato per l'anno 2014.

Va infine evidenziato come vada ritenuto non più procrastinabile da parte del legislatore statale un intervento sui criteri di riparto fra le regioni delle disponibilità di spesa assentite dalla disciplina del patto di stabilità interno che neutralizzi le irrazionali e gravi sperequazioni esistenti fra le regioni nella attribuzione degli obiettivi di patto che con la legge di stabilità 2014 si è addirittura inteso pietrificare in legge. Anche la procedura attivata nell'anno 2014 al fine di consentire la distribuzione di spazi finanziari agli enti locali della regione Puglia, non lenisce la profonda ingiustizia cui è sottoposto l'ente regione e, quindi, il territorio pugliese consistente nel negato accesso agli incentivi collegati alla attivazione del patto di stabilità interno verticale incentivato finalizzate a compensare la riduzione delle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che, così come nell'anno 2013, la regione Puglia dovrà subire per complessivi 161 milioni di euro circa.

In realtà la legge (articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183) già prevede lo strumento che dovrebbe consentire il superamento delle criticità sopra esposte ovvero il patto regionale cd. "integrato" ma la decorrenza della sua entrata in vigore è già stata prorogata per ben due volte rimanendo oggi fissata al 2015.

All'esito della suesposta istruttoria si rende necessario, al fine di attivare il patto di stabilità regionale verticale incentivato per l'anno 2014 che la Giunta regionale deliberi il recepimento dell'accordo stipulato con Anci Puglia ed Upi Puglia in data 6 marzo 2014 e la determinazione della quota di obiettivo di competenza eurocompatibile da cedere alle province ed ai comuni.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.



Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del dott. Leonardo di Gioia, Assessore al Bilancio;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Bilancio e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

1. di fare proprio l'accordo sottoscritto in data 6 marzo 2014 con Anci Puglia ed Upi Puglia, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi del quale viene data attuazione per l'anno 2014 al patto di stabilità interno regionale verticale "incentivato" di cui all'articolo 1, commi da 122 a 125, della legge 21 dicembre 2012, n. 228;

2. di determinare in euro 96.729.842,00 (novantaseimilionisettecientoventinove milaottocentoquaranta due) la quota di obiettivo di competenza eurocompatibile della regione Puglia relativa al patto di stabilità interno per l'anno 2014 da cedere alle province ed ai comuni sottoposti al patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, commi da 122 a 125, della legge 21 dicembre 2012, n. 228;

3. di dare atto che a seguito dell'accordo concluso in conferenza Stato-Regioni nella seduta del 13 marzo 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 la regione Puglia cede alla regione Sicilia l'incentivo ad essa spettante per l'attivazione del patto di stabilità interno regionale verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi da 122 a 125, della legge 21 dicembre 2012, n. 228 per un importo pari 80.608.202,00 ricevendone spazi finanziari ai fini del patto di stabilità interno per un importo pari ad euro 96.729.842,00;

4. di demandare ad apposita determinazione dirigenziale del dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria il riparto tra le province ed i comuni beneficiari degli spazi finanziari resi disponibili dalla regione Puglia ai sensi del precedente punto 2 da effettuarsi sulla base dei prospetti di riparto comunicati da Anci Puglia e Upi Puglia ai sensi del punto 4 dell'accordo stipulato in data 6 marzo 2014;

5. di dare atto che la regione provvederà, ai sensi del punto 8 dell'accordo stipulato in data 6 marzo 2014, a richiedere alle province ed ai comuni beneficiari di spazi finanziari ai sensi della presente determinazione le attestazioni circa l'avvenuto rispetto dei requisiti previsti per l'ammissibilità e la destinazione delle richieste, da corredare con idonea documentazione;

6. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato e all'Ance ed Upi regionale;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai

sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13;

8. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola